



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

C O P I A

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU.	<i>Nr. Progr.</i> 99
	<i>Data</i> 29/04/2016
	<i>Seduta Nr.</i> 16

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTINOVE del mese di APRILE

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO :

- che la Legge 147/2013, art. 1 comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
- che l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che conferisce all'ente locale potere regolamentare in merito alla disciplina dei tributi di sua competenza;

VISTO l'articolo 1, comma 702 della L. 147/2013 che stabilisce che “resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”

VISTA la deliberazione del C.C. n. 27 del 10/09/2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RITENUTO NECESSARIO, nell'ambito della disciplina della IUC e della potestà regolamentare prevista dal citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvare il nuovo regolamento dell'IMU, alla luce delle modifiche normative apportate dall'articolo 1, comma 10 della Legge n. 208/2015;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, il quale stabilisce che, per l'anno 2016 il termine per la deliberazioni del bilancio di previsione è ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

TENUTO CONTO che i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTA la legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ASSUNTI i poteri del Consiglio,

D E L I B E R A

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di abrogare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10.9.2014 ;
3. di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" formato da n. 10 articoli, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il predetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to ALDI ALDO

II SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/05/2016 al 04/06/2016 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 20/05/2016

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Pintus Gavina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Addì,.....

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Pintus Gavina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li

II SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Pintus Gavina



CITTÀ di TORREMAGGIORE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

(art. 52, Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 13, Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 1, comma 707 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013)

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 99 del 29.4.2016

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		
Art. 1	Oggetto e scopo del Regolamento	p. 3
Art. 2	Unità immobiliari considerate direttamente adibite ad abitazione principale	p. 3
Art. 3	Fabbricato parzialmente costruito	p. 3
Art. 4	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e per quelli concessi in comodato d'uso gratuito.	p. 3
Art. 5	Diversificazione delle aliquote	p. 5
Art. 6	Somme di modesto ammontare	p. 5
Art. 7	Dichiarazione	p. 5
Art. 8	Sanzioni	p. 5
Art. 9	Accertamenti	p. 5
Art. 10	Clausola di adeguamento e rinvio alle norme statali di riferimento	p. 6

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e con le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013.

2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2 – Unità immobiliari considerate direttamente adibite ad abitazione principale.

1. Si applicano l'aliquota e la detrazione ovvero l'esclusione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Articolo 3 - Fabbricato parzialmente costruito.

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.

Articolo 4 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e per quelli concessi in comodato d'uso gratuito.

1. La base imponibile prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i. è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Ai fini della riduzione al 50% della base imponibile ai sensi del comma 1, si considerano inagibili o inabitabili, e per questo non utilizzati, né utilizzabili, i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado e fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della L. 457/1978, ma necessitanti di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) – d) – e) della L. 457/1978.

3. Si ritengono inagibili o inabitabili gli immobili se ricorrono le seguenti condizioni:

a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta a evitare danni a cose o persone;

d) Immobili comunque diroccati o pericolanti, abisognevole di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia secondo la normativa vigente.

4. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata o dall'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 504/1992, a cui dovrà necessariamente seguire apposita ordinanza sindacale attestante lo stato di pericolo a cose o persone e conseguentemente l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile. La certificazione anzidetta dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi entro 30 giorni dall'avvenuta inagibilità o inabitabilità. Il solo parere dell'ASL, non è incolante per il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 2 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. La riduzione dell'imposta si applica dalla data dell'ordinanza sindacale. La riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità.

6. Per i fabbricati di interesse storico-artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.

7. Per i fabbricati di cui al comma 6 l'agevolazione viene riconosciuta a far data dalla presentazione dell'apposita dichiarazione.

8. Viene riconosciuta una riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011. Come per le ipotesi sopra riportate, l'agevolazione viene riconosciuta, alle condizioni riportate nella predetta norma, a far data dalla presentazione dell'apposita dichiarazione.

Articolo 5 – Diversificazione delle aliquote.

1. L'aliquota di base può essere ulteriormente diversificata con riferimento ai seguenti casi:

- a) unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo”, considerando altresì le fattispecie disciplinate dal D.L. 201/2011, articolo 13, c. 3, lett. 0a) relative al comodato d'uso;
- b) terreni agricoli;
- c) aree fabbricabili;

Art. 6 – Somme di modesto ammontare.

1. Non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso, all'accertamento, alla riscossione coattiva dei crediti relativi all'IMU, per somme inferiori a **12,00 euro** per anno d'imposta, comprensive di sanzioni amministrative e interessi. Il detto importo non è da considerarsi una franchigia e non si intende riferito alle singole rate del tributo.

Art. 7 – Dichiarazione.

1. I soggetti passivi IMU presentano la dichiarazione relativa all'IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Art. 8 – Sanzioni.

1. Le sanzioni previste nel caso di ritardato o omesso versamento non si applicano quando i versamenti sono stati eseguiti, per errore materiale, nei termini di scadenza previsti, ad un comune diverso da quello di Torremaggiore.

Art. 9 – Accertamenti.

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta il Comune emette motivato avviso di accertamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta

dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si ritiene l'imposizione.


2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal relativo Regolamento adottato da questo Consiglio Comunale con atto n. 73 del 30/09/1998 in attuazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 10 – Clausola di adeguamento e rinvio alle norme statali di riferimento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria e a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.



COMUNE DI TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

<p>Verbale n. 106 Data 29 Aprile 2016</p>	<p>Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - Imu".</p>
---	--

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Acquisita la documentazione fornita dal Dirigente del II Settore Economico Finanziario.

Vista la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - Imu";

Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che è necessario, per meglio specificare alcune disposizioni regolamentari, aggiornare il vigente **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - Imu**, tributo disciplinato dall'art.1, della Legge 147/2013 predisposto dall'Ufficio Ragioneria allegati alla proposta di delibera del Commissario Straordinario;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore di Ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00;

Esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio
avente ad oggetto: *“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – Imu”*

I Revisori

Presidente
Componente
Componente

Rag. Castellano Oronzo 

Rag. Matteo Colella 

Dott. Giovanni Ancora 

Torremaggiore 29 Aprile 2016

Stampa illeggibile